

Pubblicato il 10/03/2022

N. 00577/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato **Guglielmo Conca**, con domicilio
digitale come da PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio

per l'annullamento

a) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, a firma
del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il
ricorrente, incluso nell'Allegato A al decreto cit., veniva estromesso dalla partecipazione
alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020,
n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo
del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per mancanza di idoneo titolo di
accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

b) dell'Allegato A al decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, impugnato sub a), a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

c) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001125.27-05-2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

d) della graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022, allegata al decreto approvativo impugnato sub c) nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

e) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione:

- 1) le verifiche effettuate dall'Organo accertatore all'esito delle quali il prof. -OMISSIS- veniva ritenuto privo di idoneo titolo di accesso alla procedura concorsuale in discorso;
- 2) l'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla luce delle verifiche effettuate e gravate sub e), n. 1);

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale indetta con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante il concorso straordinario per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed incluso nella relativa graduatoria finale di merito, previa declaratoria di

idoneità del diploma accademico di II livello in arti visive e pittura a costituire valido titolo di accesso e legittimazione alla procedura concorsuale de qua relativamente alla classe di concorso B022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 giugno 2021, -OMISSIS- ha chiesto in principalità l'annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui l'amministrazione competente lo ha escluso dalla selezione di cui in epigrafe.

In particolare, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale provvedimento evidenziando un'errata interpretazione del bando selettivo da parte dell'amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso, e la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare, disponendo contestualmente l'integrazione del contraddittorio.

La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 febbraio 2022.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto già argomentato in fase cautelare.

Il sig. -OMISSIS- è in possesso di diploma di Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, e di diploma accademico di II livello in arti visive-pittura, mentre secondo il Ministero precedente avrebbe dovuto possedere, ai fini di ammissione alla classe di concorso prescelta (laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), un diploma di istituto tecnico-professionale.

Tuttavia, il Collegio ritiene conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in sede di interpretazione delle regole selettive, l'assunto secondo cui, nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso di laurea "coerente", in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un

titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo.

Più in particolare, la disposta esclusione è irragionevole sotto due distinti profili, tra di loro connessi.

Innanzitutto, parte da un'interpretazione erronea del disposto di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 59 del 2017, secondo cui i requisiti più stringenti previsti dall'art. 5 dello stesso decreto, sono richiesti soltanto per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025.

Tale disposizione è chiaramente una norma di favore, volta a non precludere l'accesso ai concorsi, negli anni immediatamente successivi a quello di entrata in vigore della norma che prevede requisiti più stringenti per i posti di insegnante tecnico-pratico (come nel caso di specie), ai soggetti che non vantino una laurea o un diploma dell'alta formazione artistica, che sia coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

In altri termini, se è vero che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso, qualora l'amministrazione si fosse limitata ad effettuare una formale disamina del diploma posseduto (artistico e non tecnico), come in effetti poi accaduto, è altresì vero che il sig. -OMISSIS- aveva diritto - già nell'ambito della procedura a cui ha partecipato, e dunque prima dell'anno scolastico 2024/2025 - alla valutazione di coerenza tra il titolo di laurea specialistica in suo possesso (arti visive-pittura) e la classe di concorso rispetto alla quale aveva partecipato (laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali).

Invero, la vigenza della deroga di legge, in quanto norma di favore, doveva andare a vantaggio di colui che non possedeva il titolo superiore, e non a svantaggio di chi invece già possedeva alla data di indizione del concorso il titolo superiore.

Sotto altro, concorrente profilo, una volta acceduto alla corretta interpretazione della norma di riferimento - unica compatibile con una lettura costituzionalmente corretta della norma stessa -, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare il percorso di studi seguito dal ricorrente per conseguire il titolo di laurea presentato fin da subito quale requisito di accesso, al fine stabilire, tramite l'applicazione di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la coerenza di tale titolo (in termini di quasi "assorbimento" rispetto all'inferiore diploma tecnico richiesto dal bando) rispetto alla classe di concorso di partecipazione.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il titolo in questione sia fornito della suddetta coerenza (cfr. in tal senso la documentazione allegata dalla difesa di parte ricorrente), con la conseguenza della insussistenza dei presupposti dell'intervenuta esclusione.

Il ricorso deve dunque essere definitivamente accolto, con obbligo dell'amministrazione di inserire il sig. -OMISSIS- nella graduatoria definitiva di merito, nella posizione risultante dal punteggio finale dallo stesso conseguito; le spese processuali della fase di merito seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con gli effetti di cui in motivazione, e, conseguentemente, annulla *in parte qua* i provvedimenti impugnati. entro i limiti di interesse del ricorrente.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente nella fase di merito della causa, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.